Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 213

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 11 settembre 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 agosto 1940-XVIII, n. 1228.

Aumento, durante lo stato di guerra, dei premi compensativi dei rischi per i prestiti concessi o garantiti dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Fino a data da determinarsi dal Ministro per le finanze, dopo la cessazione dello stato di guerra, i premi compensativi dei rischi stabiliti a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato su tutti i prestiti concessi direttamente, o garantiti dal Fondo stesso, sono aumentati di 0,50 per cento.

La presente legge ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini — Di Revel

Visto, *il Guardasigilli*: Grandi

REGIO DECRETO 29 giugno 1940-XVIII, n. 1229.

Norme per la sistemazione in ruolo degli avventizi squadristi in servizio presso l'Amministrazione della guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, sulla sistemazione degli avventizi squadristi in servizio presso le Amministrazioni dello Stato ed altri Enti pubblici;

Vista la legge 4 gennaio 1940-XVIII, n. 3, recante modificazione all'art. 2 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, e disposizioni integrative della legge medesima;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli avventizi e i salariati temporanei e giornalieri con mansioni proprie degli impiegati di ruolo e del personale subalterno di ruolo, in servizio presso l'Amministrazione della guerra e assunti anteriormente alla data del 23 marzo 1939-XVII, che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di « squadrista » ed abbiano od avranno prestato servizio civile non di ruolo per almeno due anni, senza soluzione di continuità, saranno nominati nei ruoli del personale civile dei gruppi *A*, *B* e *C*, e del personale subalterno dell'Amministrazione della guerra, salva l'applicazione dell'art. 3 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782.

Art. 2.

La nomina degli « squadristi » che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del presente decreto, verrà effettuata come segue:

1) saranno collocati al grado iniziale di uno dei ruoli civili del gruppo *A* dell'Amministrazione della guerra (escluso quello dei magistrati militari) coloro che siano in possesso del diploma di laurea o titolo equipollente, richiesto per l'ammissione negli stessi ruoli e rilasciato da università o da altri istituti di istruzione superiore, purchè nei due anni di cui all'art. 1 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, abbiano disimpegnato mansioni proprie dei ruoli dei personali civili di gruppo *A* dell'Amministrazione predetta;

2) saranno collocati al grado iniziale di uno dei ruoli civili del gruppo *B* dell'Amministrazione della guerra (escluso il ruolo dei funzionari di cancelleria della giustizia militare), coloro che siano in possesso del diploma di licenza di istituto medio di secondo grado o titolo equipollente, richiesto per l'ammissione negli stessi ruoli purchè nei due anni di cui all'art. 1 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, abbiano disimpegnato mansioni proprie dei ruoli di gruppo *B* dell'Amministrazione predetta;

3) saranno collocati al grado 12° del ruolo del personale tecnico civile dei depositi allevamento cavalli (gruppo *C*) coloro che siano in possesso del diploma di perito agrario, rilasciato dalle Regie scuole agrarie medie, purchè nei due anni di cui all'art. 1 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, abbiano disimpegnato mansioni proprie del ruolo medesimo;

4) saranno collocati al grado 12° del ruolo degli assistenti del genio militare (gruppo *C*) coloro che siano in possesso del diploma di licenza di istituto medio di primo grado o titolo equipollente, purchè, nei due anni di cui all'art. 1 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, abbiano disimpegnato mansioni proprie del ruolo medesimo;

5) saranno collocati al grado 12° del ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra (gruppo *C*) o del ruolo del personale d'ordine delle Amministrazioni militari (gruppo *C*) o del ruolo degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari (gruppo *C*) coloro che siano in possesso del diploma di licenza di istituto medio di primo grado o titolo equipollente, purchè, nei due anni di cui all'art. 1 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, abbiano disimpegnato mansioni proprie degli impiegati dei ruoli d'ordine;

6) saranno collocati al grado d'inserviente del ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della guerra coloro che siano in possesso del certificato di compimento alla fine della 5ª classe elementare o di licenza elementare conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico, purchè, nei due anni di cui all'art. 1 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, abbiano disimpegnato mansioni proprie degli agenti subalterni.

Il personale non di ruolo che, nel biennio, abbia effettivamente esercitato mansioni di un gruppo, per l'ammissione al quale non possieda il prescritto titolo di studio, potrà essere sistemato nei ruoli di un gruppo inferiore, purchè provvisto del titolo di studio richiesto per l'ammissione nei ruoli medesimi.

Per la sistemazione nei ruoli di gruppo *C* e in quello del personale subalterno può prescindersi dal requisito del possesso del titolo di studio, ferma la condizione dell'esercizio biennale delle mansioni proprie del gruppo cui appartengono i ruoli, o di un gruppo superiore.

Art. 3.

Quando gli « squadristi » da sistemarsi siano in possesso di un titolo di studio richiesto per l'ammissione in diversi ruoli di uno stesso gruppo, è lasciata alla facoltà discrezionale del Ministro per la guerra la scelta del ruolo in cui si effettua la sistemazione, sempre nell'ambito dello stesso gruppo.

La stessa facoltà è lasciata al Ministro per la guerra per le sistemazioni che si effettuano in applicazione del penultimo e dell'ultimo comma dell'art. 2.

Art. 4.

Qualora l'importo lordo annuo per stipendio, supplemento di servizio attivo e aggiunta di famiglia inerenti all'impiego di ruolo sia inferiore all'ammontare lordo annuo della paga giornaliera o retribuzione mensile e dell'aggiunta di famiglia, goduti alla data di sistemazione a ruolo, sarà conservata la differenza a titolo di assegno personale non utile a pensione, da riassorbirsi nei successivi aumenti.

Agli squadristi sistemati in ruolo, anche in soprannumero, sarà inoltre conservato l'eventuale assegno personale di cui all'art. 14 della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, o la residuale quota dell'indennità caroviveri di cui all'art. 15 della legge medesima, ai quali assegni continueranno ad applicarsi le disposizioni in detti articoli previste.

Il trattamento complessivamente dovuto ai termini dei precedenti commi non potrà tuttavia eccedere l'importo complessivo dello stipendio massimo e del supplemento di servizio attivo inerenti al grado conferito e dell'aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Art. 5.

La sistemazione degli « squadristi » nei ruoli degli impiegati sarà effettuata in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio d'amministrazione in relazione all'anzianità

ed ai titoli di servizio e distinta per ciascun ruolo. A parità di condizioni, saranno osservate le precedenze stabilite dalle norme vigenti per le ammissioni ai pubblici impieghi.

Gli squadristi compresi nella predetta graduatoria saranno collocati nei posti vacanti al 1° luglio 1939-XVII, o resisi vacanti successivamente.

In caso di insufficienza di posti vacanti, la nomina in ruolo degli squadristi da sistemare verrà disposta anche in soprannumero ai posti stabiliti per il ruolo e per il grado in cui avviene la sistemazione, col trattamento previsto dall'art. 4 del presente decreto, e si farà quindi luogo, nell'ordine risultante dalla guaduatoria, al riassorbimento con le vacanze che si verificheranno in seguito.

Per gli squadristi che non avessero già compiuto il biennio di servizio anteriormente al 1° luglio 1939-XVII, saranno formate distinte graduatorie nelle quali saranno compresi coloro che avranno compiuto il biennio in una medesima data.

Art. 6.

Il servizio non di ruolo effettivamente prestato ai termini dell'art. 1 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, nonchè quello prestato in soprannumero ai sensi dell'art. 5 del presente decreto è utile ai fini del compimento del periodo di prova previsto dall'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Durante il servizio di prova che il personale sistemato in ruolo sia tenuto eventualmente a prestare per completare il periodo minimo prescritto dal citato art. 17, il personale medesimo conserverà il trattamento economico in godimento per la qualità di personale non di ruolo.

Il servizio prestato nella posizione di soprannumero sarà computato agli effetti dell'eventuale promozione ai gradi superiori.

Art. 7.

I salariati temporanei e giornalieri adibiti a mansioni proprie degli operai specializzati e quelli adibiti a mansioni di operai qualificati o comuni, assunti anteriormente alla data del 23 marzo 1939-XVII, che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di « squadrista » ed abbiano od avranno prestato servizio civile non di ruolo per almeno due anni, senza soluzione di continuità, saranno sistemati in ruolo, mediante nomina, rispettivamente, nei gruppi II e III dei salariati permanenti dell'Amministrazione della guerra, salva l'applicazione dell'art. 3 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782.

Art. 8.

La sistemazione in ruolo degli squadristi nei gruppi II e III degli operai permanenti avverrà nel modo appresso specificato:

1) I salariati temporanei e giornalieri adibiti a mansioni proprie degli operai specializzati saranno sistemati nel personale salariato permanente del II gruppo (operai specializzati di cui alla tabella n. 1, lett. *b*), allegata al regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, quale risulta successivamente modificata.

2) Tutti gli altri salariati temporanei e giornalieri adibiti a mansioni di operai qualificati e comuni, saranno sistemati nel personale permanente del III gruppo di cui alla citata tabella.

Ai fini della sistemazione nel personale del II gruppo deve intendersi servizio da operaio specializzato esclusivamente quello reso nei mestieri indicati nel § 4, lettera *d*) ed *e*), del regolamento speciale per i salariati dipendenti dal Ministero della guerra, approvato con decreto interministeriale 1° giugno 1925-III, e successive modificazioni.

Art. 9.

La sistemazione in ruolo nel II e III gruppo del personale salariato permanente sarà effettuata in base a graduatoria di merito formata dal Ministro per la guerra, in relazione ai requisiti professionali da accertarsi con le norme di cui al § 18 del vigente regolamento speciale per gli operai della guerra, approvato con decreto interministeriale 1° giugno 1925-III. Nei casi in cui l'idoneità professionale deve comprovarsi, a norma della lettera *C* del citato § 18, mediante un esperimento pratico, sarà considerato come tale il servizio già prestato come operaio non di ruolo.

Per gli operai da sistemarsi nel II gruppo dovranno formarsi graduatorie distinte per ciascuna categoria di mestiere e per ciascuno dei rami di servizio fra i quali i posti di organico sono ripartiti; per gli operai da sistemarsi nel III gruppo dovranno formarsi due graduatorie, una per i famigli degli istituti e scuole militari ed una per gli altri operai.

A parità di condizioni nella formazione delle graduatorie, saranno osservate le precedenze stabilite dalle norme vigenti per le ammissioni degli operai permanenti.

Gli operai compresi nelle graduatorie saranno collocati nei posti vacanti al 1° luglio 1939-XVII, o resisi vacanti dopo quella data; e tale collocamento avverrà, per gli operai nominati nel II gruppo, separatamente per ciascuno dei mestieri e dei rami di servizio tra i quali i posti di organico sono ripartiti, e per quelli nominati nel III gruppo, separatamente per i famigli e per gli altri operai, ferma, peraltro, restando la facoltà dell'Amministrazione di impiegare gli interessati anche in altri rami del servizio, ove ne ravvisasse la necessità l'opportunità.

In caso di insufficienza di posti, la nomina degli « squadristi » verrà disposta anche in soprannumero ai posti di operaio permanente stabiliti per ciascuno dei gruppi II e III e si farà quindi luogo al riassorbimento con le vacanze che si verificheranno in seguito, con le stesse modalità indicate al comma precedente.

Per la formazione delle graduatorie degli operai squadristi che non avessero già compiuto il biennio di servizio anteriormente al 1° luglio 1939-XVII, si applicherà il disposto di cui all'art. 5, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

L'assegnazione della paga agli « squadristi », sistemati nel personale salariato permanente, anche in soprannumero, avverrà secondo le norme di cui all'art. 15 del testo unico approvato con R. decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114, e degli articoli 48 e 49 del regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262.

Qualora l'ammontare lordo giornaliero della paga iniziale assegnata e dell'aggiunta di famiglia sia inferiore all'ammontare lordo giornaliero della paga (escluso il guadagno del cottimo) e dell'aggiunta di famiglia, goduti alla data di conferimento del posto di ruolo, sarà conservata la differenza a titolo di assegno personale non utile a pensione, da riassorbirsi nei successivi aumenti.

Agli « squadristi » sistemati in ruolo, anche in soprannumero, sarà inoltre conservato l'eventuale assegno personale di cui all'articolo 14 della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, o la residuale quota dell'indennità caroviveri di cui all'articolo 15 della legge medesima, ai quali assegni continueranno ad applicarsi le disposizioni in detti articoli previste.

Il trattamento complessivamente dovuto ai termini dei precedenti commi del presente articolo non potrà tuttavia eccedere l'importo complessivo della paga massima normale prevista per il gruppo in cui avvenga la sistemazione e dell'aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Art. 11.

Per far valere il diritto alla nomina in ruolo gli « squadristi » di cui agli articoli 1 e 8 dovranno inoltrare al Ministero della guerra — Direzione generale personali civili e affari generali — per via gerarchica, regolare domanda su carta da bollo da L. 6, la quale dovrà contenere l'indicazione del ruolo o dei ruoli, nei quali il richiedente aspiri ad essere sistemato, ed essere corredata dei seguenti documenti:

1) certificato di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trovi il comune dal quale l'atto proviene;

2) certificato di cittadinanza italiana legalizzato dal prefetto se rilasciato dal podestà, oppure dal presidente del tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il comune dal quale l'atto proviene, se l'atto sia desunto dai registri di cittadinanza o rilasciato dall'ufficiale dello stato civile;

3) certificato del casellario giudiziario, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario, del tribunale del luogo di nascita, legalizzato dal competente procuratore del Re e Imperatore, e di data non anteriore a tre mesi a quella di presentazione della domanda;

4) certificato di appartenenza ininterrotta al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, rilasciato dal segretario della Federazione provinciale dei Fasci di combattimento, ratificato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da un Vice segretario del Partito;

5) dichiarazione in carta semplice sottoscritta dall'interessato e confermata, sotto la sua personale responsabilità, dal capo dell'ufficio da cui l'interessato dipende, dalla quale risulti il numero della tessera del Partito Nazionale Fascista, dell'anno in corso, e che nella stessa è stata stampigliata, a cura della Federazione dei Fasci di combattimento, la dicitura « squadrista »;

6) titolo di studio posseduto in originale o copia notarile del medesimo, debitamente legalizzato e gli altri titoli di servizio che il richiedente ritenga di esibire nel suo interesse.

I capi degli enti presso i quali i richiedenti sono in servizio, uniranno a ciascuna domanda:

a) un rapporto informativo sulla condotta e sul servizio prestato dal richiedente alle dipendenze dell'Amministrazione della guerra, nel quale saranno anche precisati: la data di assunzione, la qualifica, la natura delle mansioni e il periodo in cui sono state disimpegnate, nonchè le competenze lorde godute dal richiedente alla data 30 giugno 1939-XVII, per coloro che alla data stessa avevano compiuto i due anni di servizio, od a quella di compimento di tale periodo per coloro che al 30 giugno 1939-XVII non avevano compiuto il periodo medesimo;

b) dichiarazione di eseguito lavoro di saggio, conforme al mod. n. 1, allegato al citato regolamento per gli operai dipendenti dalla guerra, per i salariati che aspirano alla sistemazione nel personale permanente del II gruppo.

Le domande dovranno essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dalla data in cui lo squadrista compie il biennio di servizio non di ruolo.

Per coloro i quali abbiano compiuto detto biennio di servizio anteriormente al 9 febbraio 1940-XVIII, data di entrata in vigore della legge 4 gennaio 1940-XVIII, il termine di sei mesi decorrerà dalla data medesima.

Soltanto per gravi motivi è data facoltà al Ministro per la guerra di concedere la reintegrazione nei termini di cui al 3° e 4° comma del presente articolo.

Le domande, presentate in regolare carta da bollo anteriormente all'entrata in vigore della citata legge 4 gennaio 1940-XVIII, n. 3, saranno tenute valide purchè i richiedenti entro gli accennati termini provvedano a darne conferma con dichiarazione in carta libera e a trasmettere i documenti eventualmente mancanti o non conformi a quanto disposto dal presente articolo.

E' in facoltà dell'Amministrazione di procedere alla sistemazione degli « squadristi » in possesso dei prescritti requisiti, che hanno od avranno presentato regolare domanda corredata dei prescritti documenti, ancor prima della scadenza dei termini previsti nel presente articolo. In tali casi, però, la sistemazione verrà effettuata con riserva di anzianità rispetto a coloro che potranno avere diritto di precedenza nel ruolo, in base alla posizione che occuperanno nelle definitive graduatorie di merito.

Art. 12.

I periodi di servizio non di ruolo prestati, senza soluzione di continuità, presso altre Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, escluse le ferrovie, si cumulano con quelli prestati presso l'Amministrazione della guerra, agli effetti del periodo minimo di due anni, richiesto per la sistemazione in ruolo degli squadristi; non sono invece cumulabili i servizi eventualmente prestati presso Amministrazioni diverse da quelle statali.

Agli effetti della determinazione del periodo di cui sopra non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio determinato da richiamo alle armi, per mobilitazione o per arruolamento volontario in A. O. I. o in Spagna, purchè l'allontanamento stesso sia avvenuto quando gli interessati rivestivano la qualità di avventizio o di operaio temporaneo, o di incaricato provvisorio.

Agli stessi effetti, per gli operai giornalieri, non costituisce interruzione il licenziamento per scadenza del periodo massimo di tre mesi previsto per le assunzioni in tale categoria, quando il licenziamento sia stato seguito da immediata riconferma.

Art. 13.

Non potranno conseguire la nomina in ruolo coloro che siano già cessati dal servizio alla data in cui il collocamento in ruolo sarà disposto.

Art. 14.

I provvedimenti di sistemazione in ruolo previsti negli articoli 1 e 7 del presente decreto avranno decorrenza dalla data 1° luglio 1939-XVII, per coloro che, alla data medesima, avevano compiuto il richiesto biennio di servizio continuativo.

Per coloro che hanno compiuto, o che compiranno il biennio di servizio dopo quella data, la sistemazione avrà decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento dello stesso periodo.

Art. 15.

Quando il personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione della guerra non possa conseguire la sistemazione presso l'Amministrazione stessa per mancanza della categoria o del ruolo cui può aspirare, in relazione al titolo di studio posseduto e alle mansioni esercitate, potrà — entro il prescritto termine — chiedere di essere sistemato presso altre Amministrazioni dello Stato, e in tal caso la domanda, con l'annessa documentazione, sarà rimessa dal Ministero della guerra alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le determinazioni di apposita Commissione costituita presso la Presidenza medesima.

E' in facoltà, sia dell'Amministrazione della guerra sia della Commissione predetta, di richiedere agli interessati che abbiano presentato la domanda di cui al comma precedente, titoli e documenti atti a comprovare la loro specifica competenza ad essere sistemati nei ruoli cui aspirano.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 425, *foglio* 28. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 luglio 1940-XVIII, n. 1230.

Istituzione di un terzo posto di agente tecnico nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il R. decreto 3 dicembre 1934-XII, n. 2032, con il quale sono stati istituiti nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici due posti di agente tecnico;
Visto il R. decreto 26 settembre 1935-XIII, n. 1884, col quale nel suddetto ruolo del personale subalterno è stato soppresso un posto di agente tecnico e ne è stato istituito uno di capo agente tecnico;
Visto il R. decreto 12 maggio 1939-XVII, n. 753, con il quale nello stesso ruolo del personale subalterno fu istituito un secondo posto di agente tecnico;
Vista la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591;
Visto il R. decreto 23 novembre 1939-XVIII, n. 1989, che approva i nuovi organici del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Corpo Reale del genio civile;
Vista la legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237;
Ritenuta l'opportunità di istituire un altro posto di agente tecnico nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tabella del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvata con R. decreto 23 novembre 1939-XVIII, n. 1989, è aggiunto un posto di agente tecnico con trattamento economico di cui alla tabella n. 1, allegato 2, alla legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e successive variazioni.

Art. 2.

Nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici sono soppressi due posti di inserviente.

Art. 3.

Nella prima attuazione del presente decreto, il posto di agente tecnico, come sopra istituito, sarà conferito ad un agente subalterno dei ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici attualmente addetto ai servizi automobilistici della stessa Amministrazione che rivesta, almeno, il grado di usciere.

Al suddetto agente è inoltre conservato, a titolo di assegno personale riassorbibile ed utile a pensione, l'eventuale eccedenza dell'attuale stipendio rispetto a quello spettante nel nuovo grado.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 425, *foglio* 32. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 agosto 1940-XVIII, n. 1231.

Accordo economico collettivo per la coltivazione e compravendita del pomodoro per uso industriale nonchè del contratto-tipo.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'unito Accordo economico collettivo per la coltivazione e compra-vendita del pomodoro per uso industriale, nonchè il contratto-tipo che è parte integrante dell'accordo economico collettivo stesso;
Visto il parere espresso dalla Corporazione dell'ortofloro-frutticoltura nella seduta del 1° marzo 1940-XVIII;
Vista l'approvazione data dal Comitato corporativo centrale nella seduta del 9 marzo 1940-XVIII;
Visto l'art. 5 della legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 252;
Visto l'art. 11 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163;

Decreta:

Articolo unico.

È disposta la pubblicazione dell'unito Accordo economico collettivo per la coltivazione e compra-vendita del pomodoro per uso industriale, nonchè del contratto-tipo che è parte integrante dell'Accordo economico collettivo stesso, visti dal Segretario generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Il presente decreto sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 20 agosto 1940-XVIII

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Accordo economico collettivo e contratto-tipo per la coltivazione e compra-vendita del pomodoro per uso industriale

Il 20 dicembre 1939-XVIII, in Roma tra:

la Confederazione fascista degli industriali, in persona del presidente Conte Volpi di Misurata rappresentato dal gr. uff. prof. Giovanni Balella,

la Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie alimentari ed agricole varie, nella persona del vice-presidente Senatore Gerolamo Gaslini,

la Confederazione fascista degli agricoltori, in persona del presidente Consigliere nazionale dott. Mario Muzzarini,

la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, in persona del Consigliere nazionale Vincenzo Lai,

la Federazione nazionale fascista delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli in persona del commissario Consigliere nazionale Giovanni Fabbrici,

è stato stipulato il seguente Accordo economico collettivo:

Art. 1.

La coltivazione e la compra-vendita del pomodoro per uso industriale è fatta secondo le norme di questo Accordo e le clausole dell'unito contratto-tipo, che è parte integrante dell'Accordo economico collettivo stesso, salve le disposizioni della legge 5 gennaio 1939, n. 252.

Art. 2.

La superficie di terreno coltivata a pomodoro per uso industriale potrà avere una riduzione o maggiorazione della superficie stessa, che normalmente potrà essere del 10 per cento.

L'agricoltore consentirà al compratore l'accesso nei propri fondi al solo scopo di visitare le coltivazioni impegnate che il coltivatore avrà il dovere di indicare esattamente.

In caso di grave avversità di natura metereologica o parassitaria che non rendano conveniente nell'interesse dell'economia nazionale il proseguimento delle coltivazioni, e sempre che non sia possibile la risemina, il coltivatore sarà liberato dagli obblighi del relativo contratto salvo la restituzione all'industriale di quanto avrà eventualmente percepito con anticipi od altro.

L'accertamento di tali condizioni è demandato al giudizio insindacabile del Regio Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 3.

Il pomodoro sarà consegnato e ricevuto in fabbrica tutti i giorni dall'alba al tramonto esclusi soltanto i giorni festivi e quelli della sacra del luogo.

Art. 4.

La tara sarà forfetizzata tra le parti in misura corrispondente al peso medio effettivo delle gabbiette fornite dall'industriale e impiegate nel trasporto.

Le Organizzazioni sindacali interessate potranno accertare di comune accordo la rispondenza della tara convenuta a quella media effettiva che — in caso di non rispondenza — sostituirà di pieno diritto quella convenuta fra le parti.

Art. 5.

Le partite consegnate devono corrispondere integralmente alle qualità contrattate e non sono soggette ad alcuno sconto.

Il pomodoro malato, fortemente tempestato, solato, con costoni giallo-verdastri, anzichè essere mondato mediante asportazione per taglio della parte avariata, verrà consegnata in gabbiette separate senza asportazione della parte difettosa. Per esso, all'atto della consegna, verrà convenuto un degrado adeguato, che comunque non dovrà superare il 50 % del peso del pomodoro avariato.

Nessuna eccezione potrà essere sollevata dall'acquirente circa le varietà del prodotto nel caso in cui il seme sia fornito dallo stesso, salvo e impregiudicato il diritto del coltivatore al risarcimento degli eventuali danni.

Art. 6.

La consegna ed il ricevimento del pomodoro sarà fatta sul bilico dello stabilimento o sul bilico del luogo di concentramento fissato tra venditore e compratore all'inizio della campagna.

Lo scarico della merce in fabbrica o nel luogo di ricevimento sarà fatto a spese della ditta compratrice, fermo restando al coltivatore l'obbligo consuetudinario di prestare l'opera del conducente del carico.

A pesatura eseguita l'acquirente dovrà rilasciare regolare bolletta contenente: il numero delle gabbiette, il peso lordo, la tara, il peso netto, il prezzo e l'importo del prodotto consegnato.

Per il rilascio delle bollette saranno usati bollettari forniti dalla locale Unione industriali, in base al modello che sarà concordato tra le Organizzazioni nazionali stipulanti.

Art. 7.

Nel caso di contestazione sulla consegna e sulla qualità del prodotto, la ditta acquirente potrà sospendere l'accettazione dopo regolare pesatura della partita, avvertendone immediatamente il coltivatore o chi per esso.

Nel caso di andamento stagionale sfavorevole alla regolare maturazione del frutto, il compratore dovrà tollerare nella partita un contenuto di costoni giallo-verdastri nella percentuale che verrà fissata dalla Commissione provinciale di cui all'art. 11.

I frutti con costoni giallo-verdastri eccedenti detta percentuale devono essere consegnati a parte e subire il trattamento fissato nel precedente art. 5.

L'accertamento dell'esistenza o meno delle condizioni di andamento stagionale sfavorevole alla regolare maturazione del frutto spetta al giudizio insindacabile della Commissione provinciale.

Art. 8.

Nel caso di lenta maturazione del frutto il compratore può limitare i giorni del ritiro a due per settimana. In caso di eccessiva affluenza del prodotto alla fabbrica (flotta) la Ditta acquirente è obbligata a non far subire soste eccessive al fornitore.

La sosta presso la fabbrica non potrà superare le quattro ore e, in via eccezionale, le cinque ore.

Lo scarico sarà fatto per turni di arrivo, sempre che il prodotto non dia luogo a contestazione.

In caso di flotta, varranno gli accordi che saranno concretati tra gli organi provinciali delle Associazioni sindacali stipulanti.

Art. 9.

L'imballaggio sarà fornito dal compratore al luogo stabilito per la consegna del pomodoro.

Il venditore dovrà, a propria cura, provvedere a restituire le gabbiette ricevute, con l'ultima consegna del prodotto alla fabbrica, in ogni caso non oltre i 10 giorni dalla stessa. Il venditore dovrà anche rispondere dell'eventuale deterioramento causato alle gabbiette da uso non accurato di esse.

Al venditore è fatto divieto di usare le gabbiette avute in consegna per uso diverso dalla raccolta o dal trasporto del pomodoro del compratore.

Al venditore le gabbiette non restituite saranno addebitate in ragione del valore delle gabbiette nuove.

Art. 10.

Alla consegna del prodotto potrà assistere un rappresentante della Sezione dell'ortoflorofrutticoltura del Consorzio provinciale fra i produttori dell'agricoltura e un rappresentante dell'Organizzazione sindacale degli industriali.

Art. 11.

Nelle Provincie in cui si farà luogo alla produzione del pomodoro industriale saranno costituite Commissioni provinciali presiedute dal prefetto, quale presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni, che avranno sede presso il Consiglio stesso.

Tali Commissioni saranno composte di due membri: uno dei quali in rappresentanza dei produttori agricoli — a seguito di accordi tra le due Confederazioni dell'agricoltura — e l'altro in rappresentanza degli industriali.

Dovranno essere designati e nominati anche membri supplenti per ciascuna categoria.

Le Commissioni potranno eventualmente avvalersi dell'assistenza del rappresentante dell'Ufficio di igiene.

Art. 12.

Saranno nominate Commissioni comunali i cui componenti verranno designati dalle Organizzazioni sindacali.

Tali Commissioni saranno composte di due membri: uno dei quali in rappresentanza dei produttori agricoli — a seguito di accordi tra le due Confederazioni dell'agricoltura — e l'altro in rappresentanza degli industriali e saranno presiedute da un terzo membro nominato d'accordo dai primi due.

Dette Commissioni dovranno essere costituite non oltre il 1° giugno di ciascun anno.

Art. 13.

Ove le Organizzazioni sindacali stipulanti ravvisassero la opportunità di nominare un'unica Commissione per diversi Comuni limitrofi questa prenderà il nome di Commissione di zona.

Tale Commissione verrà costituita entro il termine previsto dall'articolo precedente ed i componenti saranno nominati secondo le disposizioni dello stesso articolo.

Art. 14.

Le parti possono deferire alle Commissioni comunali e a quelle di zona gli accertamenti relativi alla qualità dei prodotti consegnati e alle altre modalità della consegna. Sui fatti che hanno formato oggetto dell'accertamento non sono ammesse nuove indagini o prove, salvo che l'accertamento sia viziato da errore manifesto.

Gli inviti, da farsi ai componenti delle Commissioni comunali o di zona ed anche delle Commissioni provinciali, devono essere tempestivamente comunicati a cura delle Organizzazioni sindacali locali.

Art. 15.

Le Commissioni comunali e quelle di zona faranno pervenire alle Organizzazioni sindacali interessate una relazione sulla rispettiva attività e sull'andamento generale delle consegne.

Art. 16.

Alle spese di funzionamento delle Commissioni si provvederà con il contributo di centesimi due al quintale di pomodoro di cui uno a carico del compratore e uno a carico del venditore.

Tale contributo sarà versato, a cura del compratore, anche per la parte a carico del venditore, alla Sezione dell'ortofrutticoltura del Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura.

L'eventuale rimanenza del fondo spese sarà destinata in parte a fondo di riserva per l'anno successivo e in parte per iniziative volte al miglioramento della coltura del pomodoro e dell'industria dei suoi derivati.

Art. 17.

Oltre al contributo di cui all'art. 16, il coltivatore rilascerà al compratore, all'atto della liquidazione, la somma corrispondente ad una quota non superiore a centesimi cinque per quintale di prodotto consegnato che il compratore verserà alla Sezione dell'ortofrutticoltura della Provincia in cui il pomodoro consegnato è stato prodotto.

La misura della quota sarà determinata per ciascuna Provincia entro il mese di giugno dalla Confederazione fascista degli agricoltori d'intesa con la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

p. *La Confederazione fascista industriali*
GIOVANNI BALELLA

p. *La Federazione nazionale fascista esercenti industrie alimentari ed agricole varie*
GEROLAMO GASLINI

p. *La Confederazione fascista agricoltori*
MARIO MUZZARINI

p. *La Confederazione fascista lavoratori agricoltura*
VINCENZO LAI

p. *La Federazione nazionale fascista cooperative trasformazione prodotti agricoli*
GIOVANNI FABBRICI

Visto: *Il Segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni*
ANSELMI

Contratto-tipo di coltivazione e di compra-vendita del pomodoro per uso industriale

I . . . . nella sua qualità di (1) . . . . si impegna di coltivare nella campagna . . . . . nel fondo denominato . . . . sito nel comune di . . . . frazione . . . . la superficie di Ha. . . . . a pomodoro di varietà (2) . . . . I . . . . in rappresentanza legale della Ditta . . . . dichiara di acquistare tutta la produzione — sana, matura, pulita e rossa come proviene normalmente dalla zona e dalla normale coltivazione dell'annata — che sarà ottenuta dalla superficie suddetta, alle condizioni di cui all'Accordo economico collettivo riguardante la coltivazione e la compravendita del pomodoro per uso industriale.

La consegna del pomodoro sarà fatta . . . .

Il seme della varietà suddetta sarà fornito da . . . .

La Ditta acquirente si impegna di fornire al coltivatore, prima dell'inizio della raccolta, una scorta di gabbiette per il trasporto del pomodoro, per una capacità di Q.li . . . . per ha.

(1) Proprietario, affittuario, enfiteuta.
(2) Una delle discriminazioni riportate dal D. M. che stabilisce i prezzi del prodotto.

Ai sensi del D. M. che fissa i prezzi del pomodoro coltivato per uso industriale, il prezzo convenuto — compresa la maggiorazione di L. . . . . . . per q.le (3) — è di L. . . . . . . per q.le.

Anticipi . . . .

Il pagamento dovrà essere effettuato, durante le consegne, mediante congrui anticipi, e il saldo dovrà essere versato non oltre il 5 novembre.

Il presente impegno ha valore condizionatamente alla concessione della licenza di coltivazione, e per la superficie effettivamente concessa.

Il compratore . . . . *Il venditore* . . . .

Visto: *Il Segretario generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni*
ANSELMI

(3) Da cancellarsi a cura dei contraenti, qualora non sia concordata alcuna maggiorazione.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamento di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 14502, del 10 luglio 1940-XVIII, il sig. Segre Roberto di ignoto e di Vassallo Clementina, nato a Milano il 25 ottobre 1907, residente a Roma, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Segre » con quello materno di « Vassallo » ai sensi dell'art. 4 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(3457)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variazione all'elenco « C » delle ditte industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI APUANIA

Cancellazioni

1. — N. 2 dell'elenco, *Caffaz Dario* di Umberto, Apuania-Carrara, via Rossi n. 3, ambulante mercerie (ottenuto la non applicabilità delle disposizioni di cui alla lettera c) dell'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, con provvedimento del Ministero dell'interno n. 2134-8334 in data 4 luglio 1940-XVIII).

Apuania, addì 28 agosto 1940-XVIII

(3458)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazione del perimetro del comprensorio della bonifica del territorio fra Todi e Orte (in provincia di Terni)

Con decreto Ministeriale 26 agosto 1940-XVIII, n. 4391, è stato modificato il perimetro del comprensorio di bonifica del territorio fra Todi e Orte (Terni), il quale assume la denominazione di « Comprensorio della Valle Teverina e zone limitrofe, fra Baschi ed Orte ».

(3414)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a 45 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato aeronautico.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale in data 10 aprile 1940-XVIII, che indice un concorso per titoli e per esami a 45 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato aeronautico, ruolo Commissariato;

Decreta:

E' nominata la seguente Commissione incaricata di procedere agli esami del concorso a 45 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato aeronautico, ruolo Commissariato:

Ten. generale commissario Straziota Gaetano, presidente;
Colonnello commissario Giagheddu Antonio, membro;
Ten. colonnello commissario Bacchi Arturo, membro;
Ten. colonnello commissario Tozzi Luigi, membro;
Professore La Torre Michele, membro;
Professore Cerciello Renato, membro;
Professore Ambrosini Antonio, membro;
Professore Franchini Vittorio, membro;
Professore Tuffi Riccardo, membro;
Professore Ripari Roberto, membro;
Capitano commissario Serafini Giuseppe, segretario s. v.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 agosto 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: PRICOLO

(3463)

Proroga del concorso a 250 posti di allievi alla prima classe del corso regolare della Regia Accademia aeronautica

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1940-XVIII, col quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami, per l'ammissione di 250 allievi alla prima classe del corso regolare della Regia Accademia aeronautica;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande documentate per l'ammissione al concorso a 250 posti nella prima classe del corso regolare della Regia Accademia aeronautica, è prorogato a tutto il 31 agosto 1940-XVIII.

Per coloro i quali risiedono in A.O.I. od all'estero, resta invariato il termine perentorio del 14 settembre 1940-XVIII per la presentazione dei prescritti documenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 agosto 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: PRICOLO

(3464)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.